

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE LORENZO FERRUCCIO

Presentata il 27 maggio 1970

Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
sull'assistenza a favore dei profughi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, avente per oggetto « Assistenza a favore dei profughi », nella formulazione attuale ha dato adito a una serie di inconvenienti, soprattutto per quanto attiene alla interpretazione della norma stessa.

Con la mia proposta di legge ho ritenuto urgente ed indispensabile modificare il predetto articolo 28, tenendo conto della ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte

di cassazione per quanto si riferisce alla iscrizione negli albi professionali dei profughi.

La norma di legge infatti, e non può essere diversamente, ha inteso concedere ai profughi la possibilità di riprendere in Italia la stessa attività professionale legalmente esplicata nei territori di provenienza.

Poiché trattasi di una proposta di legge giusta ed equa, mi permetto sottoporla, onorevoli colleghi, alla vostra cortese sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente:

« I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigianale, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative ».